

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Proponente: Herambiente Spa - Pratica ARPAE n.32732/2018 - 32954/2018 - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3764 del 04/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 – Proponente: Herambiente Spa – Pratica ARPAE n.32732/2018 – 32954/2018 – Autorizzazione unica (Modifica)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Considerato che:

in data 07/11/2018 (prot. PGMO/2018/22964) la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, ha presentato istanza per ottenere la modifica dell’Autorizzazione Unica di cui all’art.208 del Dlgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con prot. n.4759 del 08/09/2017, relativamente alla **Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi** localizzata in Via Caruso n.150 in Comune di Modena, all’interno dell’Area polifunzionale denominata "Area 3" di proprietà della stessa Herambiente Spa;

in data 08/11/2018 (prot. PGMO/2018/23057), la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, ha presentato istanza per ottenere la modifica dell’Autorizzazione unica di cui all’art.208 del Dlgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con Det n.3351 del 02/07/2018, relativamente all’**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali** ubicato a Modena in Via Caruso n. 150 in Via Caruso n.150 in Comune di Modena, all’interno dell’Area polifunzionale denominata "Area 3" di proprietà della stessa Herambiente Spa; le modifiche proposte secondo la valutazione della Regione Emilia-Romagna espressa ai sensi dell’art. 6 c.9 del D.Lgs. 152/06 “non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA” (comunicazione RER prot. PGMO/2018/20939 del 10/10/2018);

in data 11/01/2019 con prot ARPAE n.4464 è stato comunicato l’avvio del procedimento ed è stata convocata la prima seduta della conferenza di servizi;

durante la prima seduta della Conferenza di servizi, tenutasi il 23/01/2019, a fronte della presentazione di due istanze avanzate dallo stesso proponente sulla medesima area impiantistica relative a due impianti di trattamento rifiuti adiacenti e che utilizzano infrastrutture comuni (viabilità di accesso, sistema fognario, pesa, ecc...), si è convenuto di svolgere i lavori con un’unica Conferenza di Servizi e procedere al rilascio di un’autorizzazione unica complessiva per tutta l’area non interessata dall’AIA vigente sulle discariche esaurite presenti nell’area impiantistica; in quella sede la Conferenza ha inoltre individuato la necessità di acquisire ulteriore documentazione da parte della ditta;

a seguito dell’incendio verificatosi in data 03/03/2019 nell’**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali**, l’area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le

linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, è risultata essere completamente inagibile, conseguentemente l'autorizzazione unica vigente è stata aggiornata con il rilascio della determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019, che ha limitato la potenzialità dell'impianto a 96.800 t/anno in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare le linee n.3 e 4;

in data 05/09/2019 (prot. ARPAE n.16105), Herambiente Spa ha presentato la risposta alle integrazioni richieste con nota del 27/03/2019 (prot. ARPAE n.49567) e i termini del procedimento sono stati pertanto nuovamente avviati a partire dalla data di presentazione delle integrazioni;

la Conferenza di Servizi si è quindi riunita il giorno 12/11/2019 e in quella sede ha preso atto che la documentazione progettuale risultava modificata rispetto a quanto presentato con l'istanza di novembre 2018, anche a seguito delle modifiche dell'autorizzazione dell'**impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali** conseguenti all'incendio del 03/03/2019;

La configurazione finale proposta dal gestore dell'area oggetto della presente autorizzazione ricomprende pertanto:

- A. **l'impianto di selezione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi** (derivanti da attività industriali e artigianali) **e urbani** (derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche dai gestori del pubblico servizio), attualmente autorizzato per una potenzialità massima di 96.800 t/anno, per le operazioni di recupero R3, R12 e R13. Il trattamento dei rifiuti viene svolto con l'ausilio di una linea di selezione per la separazione delle frazioni recuperabili dal multimateriale o dal monomateriale (Linea 1) e da una linea di riduzione volumetrica costituita da pressa (Linea 2). Le linee Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, sono attualmente inutilizzate.

le modifiche proposte, che non prevedono un aumento della potenzialità massima autorizzata (attualmente 96.800 t/anno) sono:

- l'inserimento di un impianto mobile di triturazione per i rifiuti ligneo cellulosici, i sovralli prodotti dalla selezione dei rifiuti ingombranti e/o i rifiuti multimateriale di pezzatura elevata. La nuova Linea 5 potrà eventualmente essere utilizzata per la triturazione dei rifiuti ingombranti/multimateriali al fine di ridurre la pezzatura per una successiva selezione. L'impianto (Linea 5) potrà essere posizionato sotto il fabbricato 3, per la triturazione del legno (prima dell'invio ai successivi impianti di recupero), per il trattamento dei sovralli prodotti dalla selezione dei rifiuti ingombranti (prima dell'invio agli impianti di smaltimento e/o recupero energetico) e/o dei rifiuti ingombranti di pezzatura elevata per renderli idonei alla lavorazione nelle linee 1 e 3. Per la realizzazione della Linea 5 viene previsto un ampliamento di superficie pari a 1700 m² (area ex impianto CIC) e l'installazione di una nuova vasca chiusa per la raccolta percolati sotto il fabbricato 3, nonché l'ampliamento della esistente vasca di sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di ampliamento con una nuova vasca di 29 m³;
- la riorganizzazione delle aree di stoccaggio;
- la richiesta di eliminazione della prescrizione vigente contenuta nella determina autorizzativa che limita il conferimento/allontanamento dei rifiuti al solo periodo diurno

Richiamata la DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019, *“resta inteso che con l'eventuale installazione di nuove linee produttive in sostituzione delle Linee n.3 e n.4, aventi caratteristiche compatibili con il progetto già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusa con Deliberazione della Provincia di Modena n.154 del 06/05/2014 e quindi con il conseguente incremento della capacità di trattamento fino a 130.000 t/anno, non si renderà necessario lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione della sostenibilità degli impatti ambientali”*.

B. **la stazione di trasferimento**, costituita da due tettoie denominate A e B, tamponate su tre lati e dotate di pavimentazione in cemento, attualmente autorizzata alla gestione (messa in riserva R13) di rifiuti urbani costituiti da EER 150106 (imballaggi misti - vetro), 150107 (imballaggi di vetri), 200102 (vetro), EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati solo nel periodo di fermo impianto del WTE di Modena) e 200303 (rifiuti da spazzamento delle strade), per un quantitativo totale di 51.000 t/anno.

Le modifiche proposte, che porterebbero il quantitativo di rifiuti in ingresso attualmente autorizzato da 51.000 t/anno a 121.000 t/anno sono:

- messa in riserva e triturazione (operazioni R13 e R12) di rifiuti lignocellulosici costituiti da potature e sfalci provenienti esclusivamente da attività di manutenzione aree verdi (EER 200201) per un quantitativo annuo complessivo di 30.000 t (capacità massima istantanea pari a 450 t);
- messa in riserva (operazioni R13) di rifiuti lignocellulosici costituiti da ramaglie e potature da raccolta stradale (EER 200201) per un quantitativo annuo complessivo di 20.000 t (capacità massima istantanea pari a 120 t);
- messa in riserva (operazioni R13) di rifiuto organico da raccolta differenziata (EER 200108) per un quantitativo complessivo massimo di 20.000 t (capacità massima istantanea pari a 300 t);

tali attività richiedono alcune modifiche alla configurazione impiantistica attuale, comportando l'esecuzione dei seguenti interventi:

- realizzazione di una nuova area in cls di circa 1.400 mq utili totali adibita allo stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici aventi codice EER 200201;
- intervento di chiusura del Fabbricato B, attualmente tamponato su tre lati e dedicato allo stoccaggio dei RSU o Rifiuti da spazzamento stradale;
- realizzazione di un impianto di trattamento aria (biofiltro) a servizio del Fabbricato B;
- modifica dell'attuale rete fognaria;
- adeguamento dell'impianto antincendio;

C. **la zona di ingresso al comparto impiantistico** (attualmente autorizzata con determinazione n.110 del 30/10/2012 e ss.mm. rilasciata dalla Provincia di Modena all'interno dall'AIA che insiste sulle discariche esaurite presenti nell'area impiantistica) che, anche sulla base di richieste emerse nell'ambito dei lavori della conferenza, si propone di ricomprendere all'interno della presente Autorizzazione Unica con le seguenti ulteriori modifiche impiantistiche e gestionali volte alla sua ottimizzazione:

- realizzazione di una nuova pesa da affiancare a quella esistente;
- ampliamento della stazione di pesatura dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti;
- barriera fonoassorbente da realizzarsi in prossimità dell'abitazione privata posta nelle immediate vicinanze dell'ingresso al comparto impiantistico;

Il progetto in esame prevede l'acquisizione di aree interne al comparto, attualmente non utilizzate per attività di gestione rifiuti (aree impianto ex CIC).

L'autorizzazione, con le modifiche in progetto, interesserà le aree di seguito indicate ai punti 16, 15 e 1:



- STAZIONE DI TRASFERIMENTO
 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI ART. 208 - D.LGS. 152/2006 E S.M.L.
 DET. AMB. n. 4759 del 06/09/2017 e s.m.u.
 (1) Stazione di trasferimento rifiuti urbani

- IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO
 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI ART. 208 - D.LGS. 152/2006 E S.M.L.
 DET. AMB. n. 3351 del 02/07/2018
 (2) Impianto di selezione e recupero

- AREE COMUNI DI COMPARTO:
 (3) Praterie accettazione a peso

al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione proposta, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	A.R.P.A.E. (SAC)
Titolo Edilizio (SCIA/PdC)	Comune di Modena

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in materia di emissioni	A.R.P.A.E. (ST) A.U.S.L. Modena
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)	Comune di Modena
Parere di competenza in materia di rumore	A.R.P.A.E. (ST)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)	Comune di Modena
Parere di competenza del gestore della pubblica fognatura	HERA Spa – Direzione Acqua
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Modena Provincia di Modena A.R.P.A.E.

in data 24/12/2019 (prot. ARPAE n.197969), Herambiente Spa ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria, inviando la documentazione necessaria per perfezionare la pratica edilizia, in conformità con il progetto valutato dalla Conferenza di Servizi;

Nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- in relazione alla prevenzione incendi, il competente comando provinciale VVF ha espresso con nota assunta agli atti di ARPAE prot. n. 174533 del 13/11/2019 il proprio parere di conformità del progetto alla normativa antincendio, individuando alcune specifiche prescrizioni di dettaglio in merito, che non risultano in contrasto con la presente autorizzazione;
- con nota prot. 188848 del 09/12/2019 il Servizio Tecnico di ARPAE ha trasmesso il proprio contributo tecnico;
- con nota prot. 21025, pervenuta in data 26/02/2019 (prot. ARPAE 30935/2019), successivamente integrata con nota 4009 del 16/01/2020 (prot. ARPAE 6648/2020) il gestore della pubblica fognatura HERA spa – Direzione acqua ha espresso il proprio PARERE FAVOREVOLE;
- il Comune di Modena ha trasmesso il Permesso di Costruire n. 3992/2019, acquisito al prot. ARPAE 104906/2020 del 21/07/2020, relativo alla realizzazione della barriera fonoassorbente da realizzarsi nella zona di ingresso al comparto impiantistico, con prescrizioni;

Considerato inoltre che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

VISTI inoltre:

l'art.179 - *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del d.lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 - *Campo di applicazione*, commi 1 e 4, e 178 - *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

l'art.184-ter, comma 3, del d.lgs.152/2006 che stabilisce: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: ...”*;

RICHIAMATI inoltre:

- la l. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 6/2/20 per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

RITENUTO pertanto:

di coordinare l'istruttoria del presente provvedimento con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle LLGG di cui alla delibera n.67/2020 del SNPA e, quindi, di conformare l'articolazione del presente provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche per rendere più agevoli ed efficaci i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006;

CONSIDERATO che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con le modifiche proposte e si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività;

CONSIDERATO inoltre che:

le **garanzie finanziarie** di cui all'art. 208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 e R12 – Rifiuti non pericolosi:**

96.800 t x 12,00 €/t = 1.161.600,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi:**

120 t x 140,00 €/t = 16.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 1.181.600,00 €

STAZIONE DI TRASFERIMENTO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi:**

30.000 t x 12,00 €/t = 360.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi (stazione di trasferimento)**

(1.120 t + 450 t) x 140,00 €/t = 219.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **579.800,00 €**

In relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, Herambiente Spa, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Bologna, con provvedimento n. 51263/AREAI/2019. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 alle modifiche e all'esercizio (quest'ultimo subordinato agli adempimenti di cui ai successivi punti 10,12 e 13) dell'**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi**, della **Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi e della zona di ingresso al comparto impiantistico** esistenti in Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150, nella configurazione descritta nei documenti assunti agli atti con prot. ARPAE n.16105 del 05/09/2019 e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e nei documenti allegati;
 - a) Deve essere eseguita una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque reflue (vasche e filtri a coalescenza).
 - b) Il lavaggio e pulizia dei piazzali devono essere effettuati con periodicità minima settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario a causa di eventi straordinari, al fine di rendere minimo il problema dell'esposizione dei lavoratori a polvere aerodispersa.
 - c) Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
 - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre; la copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti, ...);

- deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida, in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
 - il gestore dell'impianto deve comunque rispettare le ordinanze del Sindaco di Modena in materia di prevenzione e controllo della zanzara tigre.
- d) Il gestore è tenuto ad adottare gli opportuni interventi per evitare che i rifiuti stoccati diano origine a esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
- e) Ai fini della sicurezza dell'impianto, le altezze dei cumuli di rifiuti e Materie Prime Secondarie devono rispettare le dimensioni e le caratteristiche definite con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
- f) Quando ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro ottenimento, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
- g) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- h) Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
- 2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Titolo Edilizio (SCIA/PdC)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)

- 3) di approvare i documenti

"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Impianto di selezione e recupero",

*“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti - Stazione di trasferimento”,
“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Impianto di selezione e recupero”,*

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Stazione di trasferimento”

“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Impianto di selezione e recupero”,

“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Stazione di trasferimento”,

“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Zona ingressi ”

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,

allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 4) di stabilire che l’autorizzazione unica è rilasciata con il presente atto per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nei documenti denominati: “Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. ST 05 MO AU 01 I1 PL 06.00”; “Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 I1 PL 04.00”; “Zona ingressi - Planimetria pesa - Stato di Progetto - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 D2 I1 07.00” allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto del rilascio, da parte del Comune di Modena, del Permesso di Costruire n. 3992/2019 relativo alla realizzazione della barriera fonoassorbente da realizzarsi nella zona di ingresso al comparto impiantistico, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la seguente prescrizione: *“prima dell’inizio dei lavori HERAmbiente SPA dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni, e consegna delle aree. Che i lavori, pur ricadendo in area comunale, saranno a totale carico del richiedente, come pure ogni onere e spesa legata alle future manutenzioni ordinarie e straordinarie della barriera (cit. parere del Servizio Patrimonio del 1 luglio 2019 prot.gen. n. 198352 e successiva del 03 luglio 2019 prot. Gen. n. 199485)”* e come da atto unilaterale d’obbligo di pari oggetto sottoscritto dal richiedente.” La documentazione presentata dovrà essere inoltre perfezionata con le seguenti prescrizioni:
 - Le relative comunicazioni di inizio e fine lavori e agibilità dovranno essere inviate al Comune di Modena tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - Prima di dare inizio lavori, se necessario, deve essere fatto il deposito strutturale alla competente struttura sismica del comune;
 - Eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali saranno trasmesse tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - I fabbricati di nuova realizzazione dovranno essere accatastati compatibilmente con le destinazioni d’uso urbanistiche previste nella zona elementare oggetto di intervento;
 - Il deposito si chiude con collaudo strutturale. I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e smi; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008.”;
- 6) di prendere atto della documentazione presentata per le SCIA all’interno del presente procedimento per le quali non sono pervenute osservazioni dal Comune di Modena e per le quali, sentito il Comune di Modena, si richiede la trasmissione sul portale domweb del Comune al fine di ottenere un numero di pratica di riferimento edilizia e al fine della gestione delle stesse e la ricostruzione storica delle modifiche ai fabbricati di sito. La documentazione presentata dovrà essere inoltre perfezionata con le seguenti prescrizioni:

- Le relative comunicazioni di inizio e fine lavori e agibilità dovranno essere inviate al Comune di Modena tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - Prima di dare inizio lavori, se necessario, deve essere fatto il deposito strutturale alla competente struttura sismica del comune;
 - Eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali saranno trasmesse tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - I fabbricati di nuova realizzazione dovranno essere accatastati compatibilmente con le destinazioni d'uso urbanistiche previste nella zona elementare oggetto di intervento;
 - Il deposito si chiude con collaudo strutturale. I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e smi; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008.
- 7) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- 8) di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **1.761.400,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- 9) di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto;
- 10) di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti descritti in premessa in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati e approvati, come detto al successivo punto 12:
- il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);

- la documentazione inerente la “procedura per la sorveglianza radiometrica” prevista dall’art.157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato;
- il sistema di gestione contenente tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed il processo a ciò preposto, ovvero il rispetto delle condizioni e i criteri indicati al punto 1.1.3.b) dell’allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., con la descrizione delle procedure e della documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, registri, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate e provate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare dovranno essere documentate le fasi di verifica della conformità dei lotti in uscita (ad es. quantificazione dei lotti, modalità di campionamento, analisi effettuate, modalità e tempi di deposito della materia prodotta);
- il modello di dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR n. 445/2000, che deve contenere tutte le informazioni necessarie ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- una planimetria in scala, a firma di tecnico abilitato, che riporti in dettaglio le zone di conferimento e accettazione rifiuti, di stoccaggio rifiuti, di trattamento rifiuti e i depositi dei lotti di prodotti EoW;
- domanda di modifica non sostanziale alla vigente AIA che insiste sulle discariche esaurite presenti nell’area impiantistica (determinazione n.110 del 30/10/2012 e ss.mm. rilasciata dalla Provincia di Modena) ai fini dell’esercizio della zona ingresso e pesa;

11) che il presente provvedimento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui al punto 3 dell’allegato “Rifiuti - impianto di selezione e recupero” cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pertanto:

- a. I rifiuti ammessi al processo di recupero in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al punto 1.1.3.b) dell’allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. di cui al punto 11) sono quelli aventi i requisiti specificati in allegato, qui brevemente identificati con i codici EER seguenti: 150101, 150105, 150106 e 200101 ;
- b. I rifiuti di cui all’articolo 11.a cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutte le “condizioni” e i “criteri” dettagliati negli allegati;
- c. Ogni lotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi di cui al punto 10; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa unitamente ai suoi allegati (prove/analisi), prima dell’inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinata la sostanza/oggetto/prodotto;
- d. La dichiarazione di cui al punto 11.c) dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla data di emissione, unitamente ai suoi allegati e ad un campione (conforme alla norma UNI 10802:2013) di prodotto del lotto cui si riferisce;
- e. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti alle condizioni ed ai criteri di cui al punto 3) deve essere attivo ed operante il sistema di gestione di cui al punto 10. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;

- f. Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano prodotto EoW, corrisponde al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della società proponente e non prima;
 - g. Le zone di conferimento/accettazione rifiuti, di stoccaggio/accumulo/deposito rifiuti, di trattamento/recupero rifiuti e gli accumuli dei lotti/partite di sostanze/oggetti/prodotti EoW saranno solo quelle previste negli spazi/aree precisamente indicati nella planimetria di cui al punto 10;
 - h. Gli accumuli dei lotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di cui al punto 11.c all'allegato "Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Impianto di selezione e recupero";
- 12) di stabilire che l'esercizio degli impianti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato alla presentazione e approvazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 10 ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia; tale atto verrà trasmesso unitamente al presente provvedimento, di cui è condizione e completamento, ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006, come introdotto dalla legge n.128 (GU n. 257 del 2/11/19) entrata in vigore il 3 Novembre 2019, anche ai fini dei controlli come disciplinati dalle Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of waste di cui all'art.184 ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (Del. SNPA n.62/2020);
- 13) di stabilire che, a partire dal giorno successivo al rilascio dell'atto di cui al punto precedente, il presente provvedimento diventa efficace anche ai fini dell'esercizio degli impianti oggetto della presente autorizzazione e sostituisce le autorizzazioni all'esercizio vigenti (DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019 e DET-AMB-2017-4759 del 08/09/2017), e, quindi, a partire dalla medesima data queste ultime dovranno intendersi a tutti gli effetti decadute/superate;
- 14) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 31/07/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- 15) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 16) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- 17) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;

- e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- 18) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- 19) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

1. PREMESA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

2. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente Spa, con sede legale in Via Carlo berti Pichat n.2/4, in Comune di Bologna (BO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Via Caruso n.150, in Comune di Modena, all'interno dell'area impiantistica denominata Area 3.

In virtù dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 rilasciata con determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019 Herambiente Spa è autorizzata allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso la porzione denominata **"impianto di selezione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi"**, nella quale è svolta l'attività di trattamento e recupero mediante selezione e pressatura di rifiuti non pericolosi urbani e speciali per un quantitativo massimo annuale pari a 96.800 tonnellate. Le lavorazioni vengono eseguite su tre turni.

L'attività è svolta su una superficie di circa 15.500 mq, di cui 5.800 mq coperti. Le superfici esterne, pari a 7.400 mq, sono adibite a viabilità e stoccaggio dei materiali/rifiuti. Tutte le aree sono pavimentate in cemento armato con esclusione dell'area adibita a viabilità che è pavimentata in asfalto.

Nell'impianto sono gestiti:

- Rifiuti Urbani (derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche effettuata dai gestori del Servizio pubblico);
- Rifiuti Speciali non Pericolosi (provenienti da attività produttive artigianali ed industriali).

ALLEGATO RIFIUTI

Il processo prevede la separazione dei rifiuti per tipologia omogenea, con eliminazione delle frazioni estranee per la produzione di un materiale (rifiuto/MPS nel solo caso della carta) con caratteristiche tali da poter essere recuperate nei vari circuiti.

Sono attualmente autorizzate due linee:


- Linea (L1) di selezione automatica, posizionata sotto capannone e dotata di lettori ottici (capacità 6 t/h) per il trattamento di rifiuti monomateriali (carta e plastica) e multimateriale;
- Linea (L2) posizionata sotto capannone costituita da una pressa per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovrullo) provenienti da raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulla linea L1 (capacità 10 t/h);

A seguito dell'incendio verificatosi in data 03/03/2019, l'area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, è risultata essere completamente inagibile; le attività di gestione e trattamento rifiuti sono state quindi limitate alla sola area del Fabbricato Selezione 1 e alle aree esterne ad esso adiacenti e non danneggiate dall'incendio.

Herambiente Spa ha presentato domanda (prot. PGM0/2018/23057 del 08/11/2018), successivamente integrata in data 05/09/2019, per modificare la gestione dell'impianto prevedendo in particolare:

- l'inserimento di una nuova sezione di triturazione per rifiuti lignocellulosici, sovralli prodotti dalla selezione dei rifiuti ingombranti e/o dei rifiuti multimateriale di pezzatura elevata; tale sezione potrà eventualmente essere utilizzata anche per la triturazione dei rifiuti ingombranti/multimateriale al fine della riduzione della pezzatura per successiva selezione in linea;
- l'eliminazione della prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo che vieta il conferimento/allontanamento dei rifiuti in periodo notturno;
- l'ampliamento della stazione di pesatura dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti (intervento esterno all'area di impianto, riguardante tutto il comparto);
- la riorganizzazione degli stoccaggi e aree attigue secondo le soluzioni presentate nel documento "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 I1 PL 04.00".

Non viene proposta la modifica della potenzialità dell'impianto.



3. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 07/11/2018;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

visto il parere di conformità del progetto alla normativa antincendio espresso dal competente comando provinciale VVF assunto agli atti di ARPAE prot. n. 174533 del 13/11/2019 contenente alcune specifiche prescrizioni di dettaglio in merito;

considerato che le attività di recupero per la produzione di End of Waste sono effettuate in piena conformità alle norme tecniche del DM 05/02/98, pertanto si ritengono verificate le condizioni di cui alle lettere da a) a c) dell'art.184-ter comma 3 del D.Lgs 152/06, per quanto concerne tipologia/provenienza/ caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019 e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Si dà atto che, dove necessario devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011.

4. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società Herambiente Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto in oggetto nella porzione denominata "impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali" nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R3 Riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. L'esercizio dell'operazione di recupero **R3**, con annessa messa in riserva R13, è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi urbani e speciali**:

Codice EER	Descrizione
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
20 01 01	carta e cartone
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti

3. Per il rifiuto identificato con i codici EER 150101, 150105, 150106 e 200101 sono autorizzate le attività di recupero R3 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) I rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

ALLEGATO RIFIUTI

- b) Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto, devono essere acquisite tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione del rifiuto stesso (cosiddetta omologa).
- c) L'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al punto 1.1.3.b) dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., ossia:
1. l'operazione di recupero R3 autorizzata consiste nella selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;
 2. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 possono cessare di essere rifiuti se rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
- d) Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett d) del d.lgs 152/2006 e s.m. (sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto), ai fini del rilascio di specifico atto di approvazione (di cui ai punti 10 e 12 del dispositivo), deve essere presentato il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri previsti dal DM.05/02/1998 e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto sopra riportati.
- e) Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett e) del d.lgs 152/2006 e s.m (conformità ai criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto), per ogni lotto di materiali per i quali cessa la qualifica di rifiuto, deve essere attestato il rispetto dei criteri di qualità attraverso la redazione di una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni necessarie ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- f) La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della società proponente.
- g) Relativamente alla conservazione del prodotto, il tempo massimo di conservazione dello stesso presso l'impianto, dopo che il processo di recupero/riciclaggio è dichiarato concluso e il materiale viene certificato come prodotto, è di un anno (in attesa di avvio allo specifico utilizzo, i materiali possono essere depositati presso l'impianto, nelle aree espressamente individuate), fatta salva la possibilità di eventuale motivata richiesta di proroga straordinaria per ragioni imprevedibili.
- h) Relativamente al prodotto in uscita, tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
4. I rifiuti non pericolosi urbani e speciali per i quali è ammessa l'operazione di recupero **R12** ed annessa messa in riserva R13 sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione

ALLEGATO RIFIUTI

PLASTICA	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o scaglie e/o preformati e/o mattarozze</i>)
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 19	plastica
16 03 06 §	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (<i>plastica e/o gomma</i>)
17 02 03	plastica
19 12 04	plastica e gomma
20 01 39	plastica
LEGNO	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>modelli e/o preformati</i>)
15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
TESSILI	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01 09	imballaggi in materia tessile
19 12 08	prodotti tessili
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
METALLI	
02 01 10	rifiuti metallici
10 02 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i>)
10 08 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i>)
11 05 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati zincati</i>)

ALLEGATO RIFIUTI

12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati e/o mattarozze</i>)
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 40	metalli
MULTIMATERIALE	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 22 §	componenti non specificati altrimenti (<i>modelli multimateriale</i>)
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
VETRO	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 07	imballaggi di vetro
16 01 20	vetro
17 02 02	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro
ALTRI RIFIUTI	
19 12 01	carta e cartone
INGOMBRANTI E MULTIMATERIALI DI ELEVATA PEZZATURA	
20 03 07	rifiuti ingombranti
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

ALLEGATO RIFIUTI

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

5. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: triturazione, selezione meccanica e manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione.
6. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R3 ed alla relativa messa in riserva è pari a 96.800 t/a
7. I quantitativi in deposito dei rifiuti di tutte le aree che secondo le procedure interne vengono controllati giornalmente (nei giorni di operatività dell'impianto) per la compilazione del foglio magazzino dovranno essere riportati su apposito registro costituito da fogli numerati e vidimati da Arpa - Distretto Area Centro. In alternativa la registrazione potrà avvenire su supporto elettronico, a condizione che il software utilizzato garantisca che i dati inseriti, una volta validati, siano immutabili.
8. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
 - a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero
 - b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
9. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.Igs. 152/06.
10. L'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti di cui ai punti 2 e 4 è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero R3 e R12.
11. I rifiuti urbani e speciali non pericolosi per i quali è ammessa esclusivamente l'operazione di recupero di messa in riserva **R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
LEGNO	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo segatura o trucioli)
METALLI	
10 02 10	scaglie di laminazione
11 05 01	zinco solido
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo

ALLEGATO RIFIUTI

17 04 04	zinco
17 04 06	stagno
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
PNEUMATICI	
16 01 03	pneumatici fuori uso

RAEE	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

RIFIUTI INERTI E CERAMICA	
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)

12. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al punto precedente autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 120 t.
13. I rifiuti "non specificati altrimenti" (codice europeo "99") possono essere ritirati nell'impianto qualora le caratteristiche fisiche e chimiche degli stessi non differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche di rifiuti analoghi appartenenti ai sottocapitoli 0301, 1002, 1008, 1105, 1201 per i quali la ditta è autorizzata. Tali rifiuti non devono essere di natura polverulenta.

RAEE

14. Presso l'impianto, oltre alla semplice messa in riserva (R13), non possono essere svolte attività di trattamento, disassemblaggio, cernita e/o altro dei RAEE.
15. La raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
16. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

ALLEGATO RIFIUTI

17. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
18. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
19. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
20. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
21. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
22. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

Rifiuti con codice a specchio

23. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso devono essere osservate le seguenti procedure al fine di attestare la non pericolosità degli stessi:

Rifiuti derivanti da cicli produttivi

Codice EER	Descrizione
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo segatura o trucioli)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e successivamente ogni 24 mesi e in occasione di variazioni del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto;
- c) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche

ALLEGATO RIFIUTI

- specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;
- d) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- e) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto.

Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Codice EER	Descrizione
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e alle sue caratteristiche;
- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto.

Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

Codice EER	Descrizione
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso, completa di un'autocertificazione in cui il produttore/conferitore attesta, sulla base di una serie di requisiti, la non pericolosità del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;

ALLEGATO RIFIUTI

- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto;
- e) ogni 50 t di rifiuti conferiti, suddivisi per codice europeo, deve essere effettuato il prelievo di un campione su un conferimento rappresentativo del flusso per l'effettuazione delle analisi chimiche di caratterizzazione dei rifiuti finalizzate alla verifica della non pericolosità degli stessi. Il campionamento sarà effettuato presso l'impianto da personale di Herambiente adeguatamente istruito, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 10802:2004 e dalle Procedure interne del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente certificato;
- f) in caso di conferimenti inferiori a 50 tonnellate per anno solare deve comunque essere effettuata annualmente un'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto finalizzata alla verifica della non pericolosità;
- g) omologa del flusso in ingresso all'impianto (suddivisa per codice europeo) sulla base delle analisi indicate al punto precedente.

Sorveglianza radiometrica

24. Ai fini dell'approvazione all'esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata con il presente atto, come previsto ai punti 10 e 12 del dispositivo, deve essere presentata la procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato, il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato. La “Procedura per la sorveglianza radiometrica”, oltre a quanto sopra descritto deve contenere quantomeno:
- una planimetria con l'individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda;
 - la definizione della periodicità delle verifiche che l'esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto controllo radiometrico.
25. In relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata da un Esperto Qualificato, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.
26. La ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza.
27. In caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.

Attività della Linea 5 (rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli)

28. Le aree M1 ed M2 devono essere occupate esclusivamente dai rifiuti per i quali è in corso la lavorazione di triturazione della Linea 5 (rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli). Non è

ALLEGATO RIFIUTI

- ammesso lo stoccaggio promiscuo delle categorie di rifiuti afferenti agli stoccaggi delle aree M1/M2.
29. L'impiego del trituratore mobile deve essere limitato ai rifiuti costituiti da rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli.
 30. Durante le fasi di triturazione (Linea 5) deve essere limitata la formazione di polveri diffuse mediante l'utilizzo il sistema di nebulizzazione.
 31. Prescrizioni generali
 32. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.
 33. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti pericolosi.
 34. Relativamente ai rifiuti suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri (codici europei 030105, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104), la Ditta può effettuare esclusivamente l'attività di stoccaggio (R13) nei cassoni con copertura e/o big-bags, con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici, per il successivo invio ad impianti autorizzati, senza potere effettuare su di essi alcun tipo di lavorazione. Quanto detto ad esclusione dei rifiuti di cui al codice europeo 030105 per i quali la Ditta, in base a delle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, è certa dell'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
 35. Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
 36. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee di lavorazione devono avvenire esclusivamente al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi al fine del contenimento delle polveri.
 37. È vietato lo stoccaggio ed il trattamento al di sotto della tettoia di tipologie di rifiuti che possano dare origine ad emissioni polverulente/diffuse.
 38. I rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto riportato nell'elaborato grafico "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 I1 PL 04.00" e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.
 39. Nell'area contrassegnata con la lettera B nell'elaborato grafico di cui al punto precedente è ammesso lo stoccaggio di rifiuti esclusivamente all'interno di cassoni.
 40. I cassoni dedicati allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice europeo 170802 gestiti in sola modalità R13 devono essere dotati di copertura.
 41. Qualora i controlli periodici all'impianto evidenziassero eventuali problematiche relative alla gestione dei rifiuti e dei materiali presenti nelle aree scoperte di stoccaggio/messa in riserva o deterioramenti qualitativi tali da compromettere l'effettivo recupero dei rifiuti, si deve provvedere alla copertura di dette aree.
 42. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
 43. Devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
 44. Le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, compresa l'area utilizzata per lo stoccaggio del sovvallò, nonché le aree di stoccaggio delle Materie Prime Secondarie devono essere tutte identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra di loro da idonei sistemi tipo new jersey. In particolare, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere indicate i

ALLEGATO RIFIUTI

- codici europei dei rifiuti ivi presenti ed il tipo di operazione alla quale sono destinati (R3, R12 o R13).
45. Nelle aree dedicate allo stoccaggio delle MPS e dei rifiuti in uscita destinati ad altri impianti di recupero deve essere presente solo materiale in balle.
 46. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (v. art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1).
 47. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

1. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

2. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente Spa, con sede legale in Via Carlo Berti Pichat n.2/4, in Comune di Bologna (BO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Via Caruso n.15, in Comune di Modena, all'interno dell'area impiantistica denominata Area 3.

In virtù dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 rilasciata con determinazione DET-AMB-2017-4759 del 08/09/2017, Herambiente Spa è autorizzata allo svolgimento dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) presso la porzione denominata Stazione di trasferimento, nella quale sono gestiti rifiuti a matrice vetrosa provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, 150107 e 200102), di rifiuti da spazzamento stradale (codice EER 200303) e di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) nei periodi di fermata del termovalorizzatore di Modena; i rifiuti provengono dal territorio della provincia di Modena.

L'attività è svolta su un'area di circa 4.700 mq completamente indipendente e recintata da una rete metallica alta 2 metri, munita di 3 cancelli.

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene all'interno dei due fabbricati esistenti, denominati fabbricato A e fabbricato B, tamponati ognuno su tre lati con pavimentazione in cemento armato, in cui sono installati dei muri autoportanti "mobili", alti 3,5 m tipo new jersey per permettere l'appoggio dei rifiuti in cumuli in sicurezza.

La destinazione finale dei rifiuti a matrice vetrosa e da spazzamento stradale è in genere individuata in impianti di recupero autorizzati indicativamente in nord Italia. I rifiuti urbani che

transitano nell'impianto in occasione dei fermi del WTE di Modena sono in genere successivamente conferiti ad altri termovalorizzatori di Herambiente S.P.A. in Emilia Romagna.

La richiesta di modifica prevede:

- l'inserimento dell'attività di messa in riserva e triturazione (R13 e R12) di rifiuti lignocellulosici costituiti da potature e sfalci provenienti esclusivamente da attività di manutenzione aree verdi (CER 200201) per un quantitativo annuo complessivo di 30.000 t (capacità massima istantanea pari a 450 t);
- l'inserimento dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti lignocellulosici costituiti da ramaglie e potature da raccolta stradale (CER 200201) per un quantitativo annuo complessivo di 20.000 t (capacità massima istantanea pari a 120 t);
- l'inserimento dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuto organico da raccolta differenziata (CER 200108) per un quantitativo complessivo massimo di 20.000 t (capacità massima istantanea pari a 300 t);

Le modifiche proposte prevedono un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso da 51.000 a 121.000 t/anno.

L'inserimento delle nuove attività prevede la modifica della configurazione impiantistica e l'esecuzione dei seguenti interventi:

- la realizzazione di una nuova area in cls di circa 1.400 mq utili totali adibita allo stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici aventi codice CER 200201;
- la chiusura del Fabbricato B, attualmente tamponato su tre lati e dedicato allo stoccaggio dei RSU o Rifiuti da spazzamento stradale;
- la realizzazione di un impianto di trattamento aria (biofiltro) a servizio del Fabbricato B;
- la modifica dell'attuale rete fognaria;
- l'adeguamento dell'impianto antincendio.



3. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 07/11/2018 e la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

visto il parere di conformità del progetto alla normativa antincendio espresso dal competente comando provinciale VVF assunto agli atti di ARPAE prot. n. 174533 del 13/11/2019 contenente alcune specifiche prescrizioni di dettaglio in merito;

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Si dà atto che, dove necessario devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011.

Per quanto riguarda l'adeguatezza delle soluzioni di dettaglio che permettono la separazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e l'altezza di abbancamento dei rifiuti, si precisa che le soluzioni gestionali devono necessariamente adeguarsi alle indicazioni ed alle prescrizioni che il competente Comando provinciale VVF definisce nell'ambito del rilascio del CPI.

4. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società Herambiente Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto nella porzione denominata "Stazione di trasferimento", nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Attività R12

2. I rifiuti urbani per i quali è ammessa l'operazione di recupero **R12** ed annessa messa in riserva R13 sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
RIFIUTI BIODEGRADABILI	
20 02 01	rifiuti lignocellulosici (frazione lignocellulosica proveniente da attività di manutenzione aree verdi)

3. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita all'attività di triturazione.
4. Per tali rifiuti è ammessa anche la sola operazione R13; la capacità massima istantanea autorizzata per l'operazione R13 dei rifiuti di cui al punto 2 è pari a 450 t; i rifiuti sottoposti all'operazione R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati per essere sottoposti ad operazioni da R1 a R12
5. I rifiuti sottoposti a triturazione possono essere **costituiti da potature e sfalci provenienti esclusivamente da attività di manutenzione aree verdi.**

6. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 è pari a 30.000 t (capacità massima istantanea pari a 450 t);
7. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
 - a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero
 - b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
8. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.Igs. 152/06.

Attività R13

9. I rifiuti urbani e speciali non pericolosi per i quali è ammessa esclusivamente l'operazione di recupero di messa in riserva **R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
VETRO	
15 01 06	imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro e lattine)
15 01 07	imballaggi di vetro
20 01 02	vetro
ALTRI RIFIUTI	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
RIFIUTI BIODEGRADABILI	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (frazione lignocellulosica proveniente da raccolta stradale)

10. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al punto precedente autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 1.120 t (quantitativo massimo annuale 91.000 t/a).
11. I rifiuti devono essere stoccati secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. ST 05 MO AU 01 I1 PL 06.00" (si evidenzia che nella planimetria, il codice EER 200202 è stato riportato erroneamente ed è da intendersi EER 200201).
12. I rifiuti devono essere stoccati:
 - a) in cumuli all'interno dei fabbricati coperti presenti dotati di pavimentazione in cemento e rete di raccolta degli eventuali percolati recapitante in vasca cieca della capacità di 10 mc;

- b) limitatamente alle lastre di vetro (codice europeo 200102), nell'apposito cassone collocato nel fabbricato A, fino al raggiungimento carico utile.
13. I rifiuti di vetro di cui ai codici europei 150106, 150107 e 200102 devono provenire dalla raccolta differenziata e da centri di raccolta comunali.
 14. I rifiuti EER 150106 ammessi all'impianto devono essere costituiti solo da vetri e lattine.
 15. Al termine di ogni giornata lavorativa i rifiuti urbani non differenziati (codice europeo 200301) presenti nelle aree di stoccaggio che non è stato possibile allontanare con l'ultimo conferimento giornaliero possono permanere in stoccaggio a terra (cumuli) e devono essere avviati agli impianti di destinazione finale nella prima giornata lavorativa utile.
 16. Lo stoccaggio dei rifiuti di vetro (EER 150106-150107) e di quelli derivanti dallo spazzamento stradale (EER 200303) nel FABBRICATO A nelle aree designate in planimetria deve essere condotto limitando la loro permanenza allo stretto tempo necessario per la realizzazione del carico per il successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. In caso di stoccaggio di rifiuti particolarmente contaminati da sostanze fermentescibili o in condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di esalazioni maleodoranti, deve essere utilizzata l'area a supporto S2 collocata nel fabbricato B quando non impegnata per lo stoccaggio dei rifiuti EER 200301 (urbani indifferenziati).
 17. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale (codice europeo 200303) devono essere condotte in modo tale da limitare possibili emissioni diffuse polverulente.
 18. Tutte le aree di stoccaggio dei fabbricati A e B devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione di recupero autorizzata. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per codice europeo.
 19. Lo stoccaggio dei rifiuti nel fabbricato A può essere effettuato in cumuli di altezza massima non superiore a quella dei muri di contenimento esterni.
 20. Deve essere rispettato quanto riportato nel Manuale di gestione operativa con particolare riferimento alla periodicità indicata per la pulizia quotidiana delle aree di stoccaggio, delle canalette, grigliati e caditoie di raccolta delle acque del piazzale dei fabbricati A e B.
 21. Le operazioni di disinfezione, da condurre di norma secondo le modalità indicate sul Manuale di gestione operativa (quindicinale nel periodo invernale e settimanale nel periodo estivo), devono essere riportate su apposito registro elettronico/cartaceo.
 22. Nel fabbricato B deve essere presente un cassone per la raccolta dei rifiuti non idonei al compostaggio derivanti dalla parziale cernita dei Rifiuti biodegradabili EER 200108 (rifiuti biodegradabili cucine e mense).
 23. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.
 24. La gestione dei rifiuti urbani non differenziati (codice europeo 200301) deve avvenire in conformità e coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione n. 67 del 03/05/2016 (pubblicata sul BURERT n. 140 del 13/05/2016) e con gli esiti del monitoraggio annuale del Piano stesso.

Nuova Area stoccaggio Rifiuti Ligneo cellulosici (Area S4 e S5)

25. Nei piazzali di stoccaggio (aree S4 e S5) deve essere presente un cassone per la raccolta dei rifiuti non idonei al compostaggio/biostabilizzazione derivanti dalla parziale cernita dei Rifiuti biodegradabili EER 200201 - rifiuti biodegradabili potature, ramaglie e sfalci da raccolta stradale.

ALLEGATO RIFIUTI

26. Nelle aree di stoccaggio i rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione di recupero autorizzata.
27. Le altezze dei cumuli di rifiuti non devono superare quelle dei muri di contenimento esterni.
28. Nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti deve essere mantenuta la più bassa velocità e l'altezza minima di caduta possibile.
29. Al termine di ogni giornata lavorativa i rifiuti presenti nelle aree di stoccaggio che non è stato possibile allontanare con l'ultimo conferimento giornaliero possono permanere in stoccaggio a terra (in cumuli) e devono essere avviati agli impianti di destinazione finale nella prima giornata lavorativa utile.
30. Nei periodi stagionali caratterizzati da rifiuto ligneo-cellulosico con evidente presenza di fogliame (con caratteristiche quindi maggiormente fermentescibili), al fine di limitare le emissioni maleodoranti derivanti dai processi fermentativi del materiale vegetale fresco, le aree di stoccaggio S4 e S5 devono essere liberate nel più breve possibile; qualora ciò non fosse possibile i rifiuti rimanenti devono essere collocati in apposito cassone dotato di copertura.
31. I rifiuti ottenuti dalla triturazione dei rifiuti ligneo cellosoici derivanti dalla manutenzione del verde (area S4) devono essere allontanati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla loro lavorazione al fine di limitare l'innescarsi di fenomeni putrefattivi. Qualora ciò non fosse possibile i rifiuti rimanenti devono essere collocati in apposito cassone dotato di copertura.
32. Deve essere minimizzata la produzione ed il ristagno di eventuali percolati. A tal proposito devono essere rispettate le modalità indicate dal Manuale di gestione operativa con particolare riferimento alla periodicità indicata per la pulizia quotidiana delle aree di stoccaggio, delle canalette, grigliati e caditoie di raccolta delle acque del piazzale.
33. Le operazioni di disinfezione che di norma verranno condotte secondo le modalità indicate sul Manuale di gestione operativa (quindicinale nel periodo invernale e settimanale nel periodo estivo) devono essere riportate su apposito registro.
34. L'attività di triturazione dei rifiuti ligneo cellosoici provenienti da manutenzione aree verdi (EER 200201) deve essere condotta limitando le emissioni pulverulente con l'utilizzo del nebulizzatore di cui è dotato il sistema di triturazione.
35. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare esalazioni pericolose o moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e comunque pericoli per la salute e l'ambiente.
36. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), alla rete fognaria per la quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
37. L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.
38. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
39. Il Piano di dismissione e ripristino dell'area, allegato all'istanza di modifica di autorizzazione, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Comune di Modena, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa a tal fine che entro tale termine la

ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto di Selezione e recupero sito nel Comune di Modena, Via Caruso, 150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

In relazione alle emissioni in atmosfera, l'attuale conformazione impiantistica, autorizzata con Determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019, prevede il seguente punto di emissione:

E1	TRATTAMENTO RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE, CADUTA NASTRI ELEVATORI, PRESSATURA
----	--------------------------------------------------------------------------

L'esercizio degli impianti è svolto continuativamente per 24 ore al giorno, con una potenzialità impiantistica pari 96.800 t/anno.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 07/11/2018 e la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

considerato che con la richiesta di modifica dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di emissioni esistente autorizzato.

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

L'emissione è riferita allo stabilimento n.1, non interessato dall'incendio del 03/03/2019.

ALLEGATO EMISSIONI

Non sono emersi elementi di criticità in merito.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Herambiente Spa è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in comune di Modena, Via Caruso, 150, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.1 Pressatura)	TRATTAMENTO RIFIUTI (Movimentazione, Caduta nastri,	
Portata massima	20.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/giorno
Concentrazione massima di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di depurazione:	Filtro a maniche	

2. Tutte le lavorazioni e le attività di stoccaggio e selezione svolte sotto tettoia devono essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di emissioni diffuse di polveri e di sostanze odorogene.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
5. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si rende necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
6. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli: misuratore istantaneo di pressione differenziale.

7. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc ...) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.
8. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

D.1. GUASTIE ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
10. Il gestore deve sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
11. Le anomalie di funzionamento e/o le interruzioni di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate ad ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata, nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.
12. L'autorità competente, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto ed all'aggiornamento dell'autorizzazione.

D.2. PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

13. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
13284-1)

(riferimento metodi UNI 10169- UNI EN

ALLEGATO EMISSIONI

14. L'emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
15. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
16. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
17. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	No punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
Da 1 a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

18. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

D.3. Accessibilità dei punti di prelievo

19. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale

di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

20. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
21. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

22. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

D.4. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

23. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
24. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi

automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

25. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

D.5. Metodi di campionamento e misura

26. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
- metodi normati e/o ufficiali;
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

27. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI	
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1

D.6. AUTOCONTROLLI.

28. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la società richiedente è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno semestrale per il punto di emissione n.1.
29. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
30. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento.

ALLEGATO EMISSIONI

I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

1. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

2. PARTE DESCRITTIVA

La ditta HERAMBIENTE SPA, nell'impianto denominato Stazione di trasferimento ubicato in comune di Modena (MO), Via Caruso, 150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali,

Con Domanda di modifica dell'impianto, presentata ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 in data 07/11/2018 e successive integrazioni, che prevede l'ampliamento della stazione di trasferimento dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani e speciali, con introduzione di nuove tipologie potenzialmente odorigene si avrà la seguente configurazione sottoposta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera integrata nell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/2006:

Emissioni diffuse	
Fabbricato A con tettoia	Carico Scarico Stoccaggio: Imballaggi in materiale misto vetro e lattine, imballaggi di vetro e vetro Rifiuti delle pulizie delle strade (spazzamento)
Piazzali Stoccaggi S4 S5	Carico Scarico Stoccaggio: Rifiuti biodegradabili (verde da raccolta urbana), Rifiuti biodegradabili (potature da verde pubblico triturato e non) Triturazione e stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici da manutenzione aree verdi

Emissioni convogliate	
Fabbricato B chiuso. Emissione convogliata n.1 Aspirazione aria	Carico Scarico Stoccaggio: Rifiuti urbani non differenziati Rifiuti biodegradabili da cucine e mense. Rifiuti (provenienti da Fabbricato A) particolarmente contaminati da sostanze fermentescibili o in condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di esalazioni

e convogliamento a impianto di biofiltrazione	maleodoranti, in area a supporto S2, quando non impegnata per lo stoccaggio dei rifiuti EER 200301 (urbani indifferenziati).
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni.

3. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 07/11/2018 e la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

Considerato che ARPAE Modena-Distretto Area centro, con nota prot. n.188848 del 09/12/2019 ha fornito Contributo tecnico completo di istruttoria emissioni e odori con prescrizioni, dal quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e si raccomanda l'adozione di un sistema di umidificazione del flusso d'aria immesso nel biofiltro;

Considerato inoltre che la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

4. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **HERAMBIENTE SPA** è autorizzata ad esercire uno stabilimento da ubicarsi Via Caruso, 150, Modena (MO) nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto-indicati.

Prescrizioni "Fabbricato A"

1. Lo stoccaggio dei rifiuti di vetro (EER 150106-150107) e di quelli derivanti dallo spazzamento stradale (EER 200303) nel FABBRICATO A nelle aree designate in planimetria di progetto, deve essere condotto limitando la loro permanenza allo stretto tempo necessario per la realizzazione del carico per il successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. In caso di stoccaggio di rifiuti particolarmente contaminati da sostanze fermentescibili o in condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di esalazioni maleodoranti, dovrà essere utilizzata l'area a supporto S2 collocata nel "Fabbricato B" quando non impegnata per lo stoccaggio dei rifiuti EER 200301 (urbani indifferenziati).

Prescrizioni Area stoccaggio Rifiuti ligneo-cellulosici "Area S4 e S5"

2. Nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti deve essere mantenuta la più bassa velocità e l'altezza minima di caduta possibile.

3. Nei periodi stagionali caratterizzati da rifiuto ligneo-cellulosico con evidente presenza di fogliame (con caratteristiche quindi maggiormente fermentescibili) al fine di limitare le emissioni maleodoranti derivanti dai processi fermentativi del materiale vegetale fresco, le aree di stoccaggio S4 e S5 devono essere liberate nel più breve possibile; qualora ciò non fosse possibile i rifiuti rimanenti devono essere collocati in apposito cassone dotato di copertura.

4. I rifiuti ottenuti dalla triturazione dei rifiuti ligneo celluloseici derivanti dalla manutenzione del verde (area S4) devono essere allontanati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla loro lavorazione al fine di limitare l'innescarsi di fenomeni putrefattivi. Qualora ciò non fosse possibile i rifiuti rimanenti devono essere collocati in apposito cassone dotato di copertura.

5. Le operazioni di disinfezione che di norma verranno condotte secondo le modalità indicate sul "Manuale di gestione operativa" (quindicinale nel periodo invernale e settimanale nel periodo estivo) devono essere riportate su apposito registro.

6. L'attività di triturazione dei rifiuti ligneo celluloseici provenienti da manutenzione aree verdi (EER 200201) deve essere condotta limitando le emissioni pulverulente con l'utilizzo del nebulizzatore di cui è dotato il sistema di triturazioni.

Prescrizioni "Fabbricato B"

7. Valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE ARIA "FABBRICATO B". Carico Scarico Deposito rifiuti

portata massima	27.500 Nmc/h
altezza minima del camino	15 m
durata	24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Unità odorimetriche	300 U.O. _E /Nmc
---------------------	----------------------------

Impianto di abbattimento: Biofiltro coperto

8. Lucernari, finestre, e portoni del "Fabbricato B", devono essere mantenuti chiusi in modo da impedire la diffusione nell'ambiente esterno di sostanze odorigene ed ottimizzare l'efficienza dell'impianto di aspirazione/captazione degli inquinanti.

9. Deve essere effettuata la registrazione in continuo del funzionamento (on-off) di entrambi i ventilatori di aspirazione dell'aria del "Fabbricato B"; deve essere garantita continuità di aspirazione, pertanto almeno uno dei ventilatori deve essere attivo anche durante i periodi di chiusura dell'impianto.

10. Il biofiltro deve essere dotato di adeguati sistemi di misura, con registrazione in continuo, dei seguenti parametri:

- delta P del letto filtrante;
- umidità del letto del biofiltro con attivazione in automatico del sistema di umidificazione superficiale dello stesso al raggiungimento di un valore inferiore al 45 % di umidità del letto;
- funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro.

Qualora il metodo citato risultasse insufficiente in termini di umidificazione della massa filtrante o di efficienza di abbattimento, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di umidificazione a monte dell'immissione al biofiltro dell'aria da trattare.

11. Tutti i sistemi di controllo relativi al funzionamento del biofiltro, devono essere attivi in continuo, anche durante i periodi di chiusura dell'impianto. Qualora uno di questi sia disattivato o mal funzionante, dovranno essere annotate sulle relative registrazioni, le motivazioni o le cause che hanno determinato la fermata o l'anomalo funzionamento; tali interruzioni devono essere riportate anche sul registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera nella sezione dedicata alle interruzioni del funzionamento degli impianti di abbattimento.

12. Devono essere eseguite le seguenti manutenzioni minime obbligatorie da dimostrare mediante raccolta dei report firmati da chi effettua l'intervento:

- verifica periodica e taratura annuale degli strumenti di controllo e regolazione della funzionalità del biofiltro;
- rivoltamento del materiale filtrante del biofiltro, almeno una volta all'anno;
- controllo del sistema di irrigazione del biofiltro, almeno ogni 6 mesi (primavera/autunno);
- sostituzione completa del materiale filtrante del biofiltro almeno ogni 36 mesi di funzionamento.

13. Le operazioni di manutenzioni al biofiltro o alle apparecchiature/attrezzature ad esso annesse, devono avvenire con almeno due sezioni su tre del biofiltro, funzionanti.

14. Nel caso di fermata di entrambi i ventilatori di aspirazione dell'aria del "Fabbricato B" o di fermata completa del biofiltro o di non funzionamento contemporaneo di almeno due sezioni del biofiltro, deve essere:

- inviata comunicazione ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento;
- completamente vuotato il "Fabbricato B", dai rifiuti, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, se nel frattempo non si è ripristinato il normale funzionamento.

15. Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime delle attività condotte nel "Fabbricato B".

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. I dati di cui sopra devono essere accompagnati da una descrizione dettagliata delle modalità di campionamento.

Tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

Relativamente al punto di emissione **n.1** ("Fabbricato B") devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore), con verifica

- della Portata, del valore limite di Sostanze odorigene (Unità Olfattometriche) da effettuarsi a monte e a valle del biofiltro;
- delle concentrazioni di Ammoniaca e SOV (come C-org. Totale) a valle dell'emissione del biofiltro.

Gli stessi campionamenti ed analisi di cui al punto precedente, devono essere ripetuti dopo **quattro, otto e dodici mesi** di funzionamento a regime dell'impianto.

Terminati i 12 mesi di monitoraggio, contestualmente all'invio delle ultime analisi, il gestore dovrà inviare una relazione tecnica di sintesi sugli esiti dell'indagine nel suo complesso.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

16. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdruciuolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze

non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
-----------------------------	------------------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725:2004

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale (nel mese di marzo) per il punto di emissione n.1 (Portata, U.O., Ammoniaca e SOV come C-organico totale)

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06): <ul style="list-style-type: none">• Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto denominato "**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali**".

Il sito di Area 3, in cui è collocato l'impianto, è dotato di rete fognaria separata per acque bianche e nere. La rete fognaria di gestione delle acque nere relativa all'impianto confluisce nel punto di scarico parziale S1.2 prima dell'immissione nello scarico finale S1 in pubblica fognatura (Collettore Nord-Est).

Nello scarico parziale S1.2 confluiscono i seguenti flussi ad oggi di competenza dell'impianto:

- S1/C: a sua volta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di transito (la vasca di prima pioggia è dotata di disoleatore);
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di stoccaggio;
- acque reflue di dilavamento delle aree cortilive;
- acque reflue domestiche dell'impianto di selezione e recupero.

I primi 3 flussi sono inviati a trattamento in un impianto di decantazione e disoleazione con filtro a coalescenza prima di giungere al recapito finale. Il ramo delle acque reflue domestiche si innesta al flusso uscente da tale impianto di trattamento, immediatamente a valle del punto di campionamento PP1/C, presso cui avviene la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia.

- S1/D: scarico parziale emergenza ex impianto CIC, raccoglie le acque meteoriche del piazzale ex impianto CIC ad oggi in disuso.

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi parziali che afferiscono allo scarico finale S2 recapitante nel cavo Minutara:

- Scarico parziale S2/C – scarico parziale acque di seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di transito e coperture impianto di selezione e recupero;
- Scarico parziale S2/D – scarico parziale acque di dilavamento piazzali non interessati da lavorazioni;


Gli scarichi delle acque di seconda pioggia, delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale non interessato da lavorazioni in acque superficiali (scarichi parziali S2/C e S2/D) non necessitano di autorizzazione.

Gli scarichi S1/C ed S1/D sono autorizzati con determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019.

Il progetto in esame prevede l'acquisizione da parte dell'impianto di selezione di aree interne al comparto, attualmente non utilizzate per attività di gestione rifiuti (aree impianto ex CIC)

Rispetto alla situazione attuale si determina pertanto la necessità di gestire in maniera diversa le acque meteoriche di dilavamento di dette aree potenzialmente contaminate per effetto delle nuove attività svolte. Complessivamente tali aree hanno una superficie pari a circa 2.000 mq; le relative acque meteoriche di dilavamento, verranno avviate in pubblica fognatura previo trattamento in continuo di sedimentazione e disoleazione in analogia alle modalità di gestione già adottate presso l'impianto per le aree limitrofe.

Tale trattamento sarà svolto presso la vasca di raccolta esistente limitrofa al fabbricato selezione 2, la quale sarà adeguatamente modificata allo scopo. Immediatamente a valle di detta vasca, sarà posizionato un nuovo pozzetto di campionamento a piè di impianto (pozzetto di campionamento parziale PP1/D), che si aggiungerà all'altro punto di campionamento esistente, denominato PP1/C. Presso gli stessi avverrà la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura.



C. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 08/11/2018 (prot. PGM0/2018/23057);

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

Visto il parere FAVOREVOLE del gestore della pubblica fognatura HERA spa – Direzione acqua espresso con nota prot. 21025, pervenuta in data 26/02/2019 (prot. ARPAE 30935/2019), successivamente integrato con nota 4009 del 16/01/2020 (prot. ARPAE 6648/2020)

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi Idrici.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali di Via Caruso n.150 a Modena è autorizzato lo scarico nella pubblica fognatura, nel punto denominato S1.2, delle seguenti acque reflue:

- acque derivanti dall'impianto oggetto della presente autorizzazione (acque reflue di dilavamento, acque di prima pioggia, acque reflue domestiche originate dall'attuale area impiantistica e dall'area di ampliamento) - scarico parziale S1/C.
 - acque reflue di dilavamento piazzali di stoccaggio (legno) - scarico parziale S1/D
2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
 3. Il pozzetto di prelievo campioni posto in corrispondenza dello scarico S1.2 deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Devono inoltre essere mantenuti accessibili alle autorità di controllo anche il pozzetto di controllo posto a valle del dispositivo di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale di transito dei mezzi e il pozzetto di controllo posto a valle del nuovo dispositivo di trattamento per le acque reflue di dilavamento del piazzale.
 4. I punti di scarico devono essere identificati da appositi cartelli.
 5. La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque reflue a mezzo auto-spurgo deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 6. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
 7. L'impiego di acqua presso l'impianto per usi diversi da quelli attualmente previsti nella configurazione autorizzata, tali da modificare la natura degli scarichi, richiede l'acquisizione preventiva di una nuova specifica autorizzazione allo scarico.
 8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06): <ul style="list-style-type: none">• Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto denominato "**stazione di trasferimento**"

Il sito di Area 3, in cui è collocato l'impianto, è dotato di rete fognaria separata per acque bianche e nere. La rete fognaria di gestione delle acque nere relativa all'impianto confluisce nel punto di scarico parziale S1.2 prima dell'immissione nello scarico finale S1 in pubblica fognatura (Collettore Nord-Est).

Nello scarico parziale S1.2 confluisce il seguente flusso ad oggi di competenza dell'impianto:

Scarico parziale S1/B (di competenza stazione di trasferimento rifiuti - pozzetto di campionamento PP1/B), a sua volta costituito da:

- acque meteoriche ricadenti sul piazzale a servizio della stazione di trasferimento, adibito alla viabilità dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto (inviato a vasca di prima pioggia con disoleatore);

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fossa Imhoff.

E' inoltre di pertinenza dell'impianto il seguente scarico parziale afferente allo scarico finale S2 recapitante nel cavo Minutara:


Scarico parziale S2/B – scarico parziale coperture e acque di seconda pioggia stazione di trasferimento rifiuti, coperture ex impianto CIC, piazzale non interessato da lavorazioni ex impianto CIC e coperture impianto di selezione e recupero; tale scarico non necessita di autorizzazione.

Lo scarico S1/B è autorizzato con determinazione DET-AMB-2017-4759 del 08/09/2017.

Le modifiche relative agli scarichi della stazione di trasferimento consistono in:

- inserimento di un nuovo punto di scarico in pubblica fognatura, generato dalle acque meteoriche di dilavamento trattate provenienti dai nuovi stoccaggi (scarico parziale S1/E, pozzetto di campionamento PP1/E); a servizio delle aree di stoccaggio, per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ivi ricadenti, verrà installato un impianto di trattamento delle acque in continuo da 50 l/s. Il trattamento consiste nella sedimentazione e disoleazione delle acque tramite una vasca interrata opportunamente progettata. Per il controllo della conformità del refluo trattato prima dello scarico in fognatura verrà realizzato un pozzetto di campionamento PP1/E di idonee dimensioni.

- inserimento di una nuova vasca di accumulo stagna ed interrata di raccolta percolati dal fabbricato B e da biofiltro da 30 m³ in sostituzione di quella esistente in calcestruzzo, sottodimensionata per la nuova configurazione.



C – ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 07/11/2018 (prot. PGM0/2018/22964;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

Visto il parere FAVOREVOLE del gestore della pubblica fognatura HERA spa – Direzione acqua espresso con nota prot. 21025, pervenuta in data 26/02/2019 (prot. ARPAE 30935/2019), successivamente integrato con nota 4009 del 16/01/2020 (prot. ARPAE 6648/2020)

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi Idrici.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) Il gestore dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali di Via Caruso n.150 a Modena è autorizzato lo scarico nella pubblica fognatura, nel punto denominato S1.2, delle seguenti acque reflue:
 - acque meteoriche di dilavamento trattate, provenienti dal dilavamento dalle nuove aree di stoccaggio della stazione trasferimento - Scarico parziale S1/E (Il punto di campionamento per la verifica di tale scarico è individuato nel pozzetto PP1/E)
 - acque di prima pioggia (relative alla viabilità ed alle aree antistanti i due capannoni) della stazione di trasferimento e reflui servizi igienici (previo passaggio in una fossa Imhoff) del box presente nella stazione di trasferimento - Scarico parziale S1/B (Il punto di campionamento per la verifica di tale scarico è individuato nel pozzetto PP1/B)
- 2) lo scarico delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e il pozzetto di controllo posto a valle del nuovo dispositivo di trattamento per le acque reflue di dilavamento devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) la vasca di prima pioggia deve essere svuotata nelle successive 48/72 ore dall'evento meteorico;
- 5) a cura del gestore si deve provvedere con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque tramite mezzo auto-spurgo. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) le acque di percolazione derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti, le acque di lavaggio delle aree di stoccaggio dei fabbricati A e B ed eventuali acque di percolazione derivanti dall'attività di irrigazione del biofiltro devono essere raccolte esclusivamente nelle vasche interrato da 10 mc e da 30 mc (ST1 e ST2) non collegate alla rete fognaria del centro attraverso la griglia realizzata sul lato aperto dello stabile. Tali vasche devono essere periodicamente svuotate e il materiale di risulta deve essere conferito come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

- 7) le vasche di raccolta del percolato devono essere a tenuta e provviste di dispositivi di allarme visivo, da mantenere in perfetta efficienza, che segnalino il raggiungimento del livello massimo, comprensivo di idoneo franco di sicurezza;
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'ARPAE SAC di Modena e al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai fini di una nuova autorizzazione;
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE Sezione di Modena (SAC ed ST), al comune di Modena e ad Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06): <ul style="list-style-type: none">• Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali presso l'impianto denominato "Impianto di selezione e recupero" e presso l'impianto denominato "Stazione di trasferimento"

A fronte della presentazione di due istanze avanzate dal medesimo proponente sulla medesima area impiantistica relative a due impianti di trattamento rifiuti adiacenti e che utilizzano infrastrutture comuni (viabilità di accesso, sistema fognario, pesa, ecc...), si è convenuto di svolgere i lavori con un'unica Conferenza di Servizi e procedere al rilascio di un'autorizzazione unica complessiva per tutta l'area non interessata da AIA;

sulla base di richieste emerse nell'ambito dei lavori della conferenza, si è ritenuto opportuno ricomprendere all'interno della medesima Autorizzazione Unica anche la **zona di ingresso al**

comparto impiantistico (attualmente autorizzata con Determinazione n. 110 del 30/10/2012 all'interno dall'AIA che insiste sulle discariche esaurite presenti nell'area impiantistica) con le seguenti ulteriori modifiche impiantistiche e gestionali volte alla sua ottimizzazione:

ampliamento della stazione di pesatura dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti consistente in:

- Realizzazione degli alloggiamenti delle due nuove bilance da 18 m in ingresso ed in uscita ed installazione di n° 2 bilance da 18 m con relativi impianti accessori per il funzionamento
- Realizzazione di due nuovi passaggi (strada in asfalto) per l'accesso dei mezzi non soggetti a pesatura in ingresso ed uscita,
- Spostamento delle tubazioni della rete fognaria (by pass) dovuti all'inserimento della nuova bilancia
- Installazione di sbarre e dispositivi di controllo accessi (lettori badge e lettori per il controllo targhe) da installarsi sia nella zona delle pesa sia nell'area all'interno di comparto, dopo il ponte di accesso come da elaborato 09_ TR 01 MO AU 04 D2 I1 09.0 Controllo accessi - sdf sdp comparata
- barriera fonoassorbente da realizzarsi in prossimità dell'abitazione privata posta nelle immediate vicinanze dell'ingresso al comparto impiantistico;

Per permettere l'accesso dei mezzi che non necessitano di pesatura (non conferenti rifiuti) vengono realizzati due nuovi passaggi stradali in asfalto a lato delle due nuove pesa utilizzando parti delle aree verdi che circondano l'edificio.


La captazione delle acque meteoriche ricadenti sulle nuove aree viene effettuata nelle caditoie esistenti realizzando idonee pendenze nei nuovi tratti stradali.

La vasca di prima pioggia esistente a servizio dell'area della pesa (la cui costruzione è stata autorizzata con PdC 3235/2007 della Nuova viabilità di accesso ad AREA 3) ha una volumetria di 25 mc ed è dotata di sistema di separazioni oli. Lo svuotamento della vasca avviene, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, a portata controllata nelle 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico.

La vasca è quindi è dimensionata per l'accumulo dei primi 5 mm di pioggia su una superficie complessiva di 5.000 mq, superficie che non viene superata con l'apporto della nuova area impermeabilizzata di circa 350 m² su un totale di netto di superficie della pesa di circa 3.500 m² a cui si aggiungono le superfici limitrofe di sgrondo – via Caruso - comunque interessate dal traffico di mezzi pesanti.

Si ritiene pertanto che il dimensionamento della vasca di prima pioggia esistente sia verificato ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, data l'interferenza della posizione di una delle due nuove bilance con i sotto-servizi presenti, il progetto prevede la realizzazione dei by pass delle reti fognarie esistenti con condotte del medesimo diametro di quelle intercettate come da Elaborato "Planimetria delle reti fognarie – stato di progetto - 20/06/2019 - Cod. Doc. TR 01 MO AU 04 D2 I1 13.00".



C. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in data 08/11/2018 (prot. PGM0/2018/23057);

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 05/09/2019;

Vista la richiesta di ricomprendere all'interno della presente autorizzazione lo scarico a seguito degli interventi di ottimizzazione della zona di ingresso al comparto impiantistico;

Considerato che attualmente lo scarico dell'area è di competenza della discarica e normato nella relativa AIA di cui alla determinazione n.110 del 30/10/2012 e s.m. rilasciata dalla Provincia di Modena e che gli scarichi non subiscono variazioni rispetto allo stato di fatto autorizzato;

Visto il parere FAVOREVOLE del gestore della pubblica fognatura HERA spa – Direzione acqua espresso con nota prot. 21025, pervenuta in data 26/02/2019 (prot. ARPAE 30935/2019), successivamente integrato con nota 4009 del 16/01/2020 (prot. ARPAE 6648/2020)

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019; ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi Idrici.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali di Via Caruso n.150 a Modena è autorizzato lo scarico nella pubblica fognatura, nel punto denominato S5, delle seguenti acque reflue:
 - Acque reflui civili del locale pesa e acque di prima pioggia dalla vasca a servizio del piazzale di transito dei camion che conferiscono rifiuti (previo trattamento di sedimentazione/disoleazione) – scarico S5
2. Lo scarico nel punto S5 deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura. Si precisa che il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza, per lo scarico in pubblica fognatura in S5 è richiesto per le sole acque reflue industriali costituite dalle acque di prima pioggia (e non anche per gli scarichi civili) a patto che sia fisicamente possibile distinguere e prelevare le sole acque industriali

3. Il pozzetto di prelievo campioni posto in corrispondenza dello scarico S5 deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere mantenuto accessibile alle autorità di controllo anche il pozzetto di controllo posto a valle del dispositivo di trattamento delle acque di prima pioggia
4. I punti di scarico devono essere identificati da appositi cartelli.
5. La pulizia dei sistemi di trattamento delle acque reflue a mezzo auto-spurgo deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
7. L'impiego di acqua presso l'impianto per usi diversi da quelli attualmente previsti nella configurazione autorizzata, tali da modificare la natura degli scarichi, richiede l'acquisizione preventiva di una nuova specifica autorizzazione allo scarico.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

A. Premessa Normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di “*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*”.

B. Parte Descrittiva

La ditta Herambiente S.p.A., nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali negli impianti denominati “Stazione di Trasferimento” e “Impianto di selezione e recupero”

B.1. STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI URBANI

L'attività che si svolge all'interno della stazione di trasferimento rifiuti urbani è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi; nello specifico rifiuti a matrice vetrosa (CER 150106, 150107 e 200102) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio, residui della pulizia delle strade (CER 200303) provenienti dallo spazzamento stradale e rifiuti urbani non differenziati (RSU CER 20 03 01) solo in caso di fermo del WTE di Modena (circa 30 giorni/anno).

L'impianto è attivo solo di giorno, da lunedì a sabato dalle 07:00 alle 18:00. Nel periodo in cui hanno avuto luogo i rilievi (campagna primaverile di aprile 2018 con termovalorizzatore in esercizio nel corso del primo anno a regime della nuova stazione di trasferimento) la stazione risultava in esercizio da lunedì a venerdì con orario di lavoro dalle 07.00 alle 16.00 ed il sabato con

orario di lavoro dalle 07.00 alle 12.00. Di domenica l'impianto potrebbe essere in funzione unicamente nel periodo di conferimento RSU.

Rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, sono previste le seguenti modifiche:

- introduzione di nuove tipologie di rifiuto in ingresso all'impianto (CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili e CER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e modifica della potenzialità annuale autorizzata (da 51.000 t/anno a 121.000 t/a);
- inserimento di una nuova sezione di triturazione per rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01) costituiti da rifiuto lignocellulosico proveniente da attività di manutenzione aree verdi e conseguente richiesta di autorizzazione all'operazione di recupero R12 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- modifica delle aree di stoccaggio rifiuti (realizzazione di una nuova area per lo stoccaggio di rifiuti biodegradabili aventi codice CER 20 02 01 e chiusura del Fabbricato B);
- realizzazione di un impianto di trattamento aria (biofiltro) a servizio del Fabbricato B;
- adeguamento della rete fognaria di sito con realizzazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili aventi CER 20 02 01.

B.2. IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI

L'impianto di selezione e recupero rifiuti riceve nello specifico rifiuti solidi urbani, derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche effettuata dai gestori del Servizio pubblico e rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività produttive artigianali ed industriali.

L'impianto è progettato per trattare le raccolte differenziate urbane, oltre a rifiuti speciali non pericolosi provenienti da aziende, tramite due linee di selezione per la separazione delle frazioni recuperabili da materiale misto (multimateriale) o monomateriale contenente impurità e due linee di riduzione volumetrica (pressa) per le frazioni monomateriali separate dall'impianto o già così conferite.

L'impianto è in funzione dal lunedì alla domenica, sia di giorno che di notte. L'attività svolta nel periodo notturno consiste nella sola lavorazione dei rifiuti in giacenza, non è pertanto ammesso il conferimento/allontanamento dall'impianto dalle 22:00 alle 06:00. Rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, sono previste le seguenti modifiche:

- nuova sezione di triturazione per la riduzione della pezzatura dei rifiuti di dimensioni elevate, quali rifiuti legnosi e ingombranti e/o multimateriali di elevata pezzatura (o sovvalli dalla selezione degli ingombranti e/o multimateriali di elevata pezzatura);
- riorganizzazione degli stoccaggi;
- eliminazione della prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo che vieta il conferimento/allontanamento dei rifiuti in periodo notturno;
- ampliamento della stazione di pesatura dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti (intervento esterno all'area di impianto, riguardante tutto il comparto).

Gli scenari riferiti allo stato di progetto, prevedono sorgenti sonore aggiuntive rispetto agli scenari relativi allo stato di fatto e allo stato autorizzato, dovute alle modifiche gestionali in progetto e precedentemente descritte.

Tali sorgenti in incremento sono rappresentate da:

- V5 – trituratore: si tratta di un trituratore mobile da collocarsi sul piazzale di stoccaggio del rifiuto biodegradabile (potature verde pubblico CER 20 02 01) presso la stazione di trasferimento rifiuti;
- V6 – ventilatore aspirazione fabbricato B
- V7 – ventilatore aspirazione fabbricato B
- V8 – carico e scarico camion
- V9 – pala movimentazione rifiuti
- V10 - ventilatore aspirazione biofiltro
- S17 – trituratore: si tratta di un trituratore mobile da collocarsi prioritariamente in prossimità del Fabbricato 3 presso l'impianto di selezione e recupero, per la riduzione volumetrica di rifiuti legnosi ed ingombranti e/o multimateriale (o sovvalli dalla selezione degli ingombranti e/o del multimateriale)

Oltre alle sorgenti puntuali sopra descritte, sono state considerate le sorgenti lineari rappresentate dal traffico indotto dagli impianti attivi in Area 3, ovvero dal flusso di traffico legato al conferimento/allontanamento rifiuti sia in riferimento all'impianto di selezione e recupero, che alla stazione di trasferimento.

Il comparto di trattamento rifiuti è collocato in Classe acustica III (Aree di tipo misto), con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA.

I recettori considerati nell'ambito della valutazione di impatto acustico sono di seguito elencati:

- Ricettore R1: n.5 abitazioni site tra la strada Fossa Monda Nord e via Ponte della Perlina;
- Ricettore R2: n.1 abitazione sita in via Caruso in prossimità del gate d'ingresso al sito;
- Ricettore R3: il B&B è formato da tre casolari, in una rientranza di via Caruso; è circondato da un ampio parco che lo "isola" dal sito;
- Ricettore R4: n.3 abitazioni site su Via Nonantolana. A Nord è presente una piccola officina meccanica mentre ad Ovest è presente una fabbrica di mobili chiusa;
- Ricettore R5: canile sito in Fossa Monda Nord;
- Ricettore R6: n.2 abitazioni (R6_A e R6_B) situate sulla strada Cavo Argine. Per questa campagna di monitoraggio si è resa disponibile al posizionamento del fonometro l'abitazione R6_B;
- Ricettore R7: n.2 abitazione site all'incrocio tra strada Cavo Argine e Strada Torricella;
- Ricettore R8: casolare dismesso sito al termine di strada Villavara.

Gli stessi ricadono, per la maggior parte, nella medesima classe acustica del sito impiantistico oggetto di studio (Classe III). Ricadono in zone acustiche differenti solo il ricettore R2 che risulta collocato in Classe I (Aree particolarmente protette) ed il ricettore R4 che è collocato in Classe IV (Aree di intensa attività umana).

Si specifica che nel caso di R2, così come indicato nella parte C dell'Allegato "Rumore" della DET-AMB n. 4759 del 08/09/2017 (Autorizzazione Unica alla realizzazione e alla gestione della stazione di trasferimento rifiuti in oggetto) "il comune di Modena [...] ha evidenziato che al ricettore in parola è stata erroneamente assegnata la classe acustica I come nell'adiacente parco Torrazzi, anche se detto ricettore non fa parte del parco. Il Comune ha ribadito il proprio impegno a rettificare l'errore alla prima revisione utile della classificazione acustica comunale assegnando sulla base dei criteri e condizioni di cui alla DGR 2053/2001, al ricettore R2 la classe acustica III"

C. Istruttoria e pareri

Valutate le istanze presentata dalla ditta in data 07/11/2018 (prot. PGMO/2018/22964), in data 08/11/2018 (prot. PGMO/2018/23057) e la documentazione presentata dalla Ditta in data 05/09/2019 (prot. ARPAE n.16105), a risposta alle integrazioni richieste con nota 27/3/2019 prot.n 49567;

Visto il parere tecnico istruttorio del Servizio Tecnico di ARPAE prot. 188848 del 09/12/2019;

L'analisi acustica previsionale svolta mostra un superamento del limite di immissione differenziale notturno presso R2 determinato dall'accesso dei camion all'area impiantistica e alla pesa presente sul lato parcheggio.

Allo scopo è stata inserita nel modello una barriera acustica alta 5 metri e lunga 45 metri sul lato strada e 30 metri sul lato parcheggio (con angolo di 3 metri) da realizzarsi con carattere di continuità a 2 m di distanza dal confine di proprietà del ricettore R2.

A seguito dell'inserzione di tale opera la valutazione previsionale svolta mostra presso il ricettore R2 il pieno rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali anche in periodo notturno.

La Conferenza di Servizi si è riunita il 23/01/2019 e il 12/11/2019 e ha valutato che la modifica proposta nella variante in oggetto può essere ritenuta acusticamente compatibile solo a condizione che venga realizzata la barriera acustica proposta nella valutazione previsionale.

Pertanto la Conferenza dei Servizi ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Rumore, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva Sezione D.

D. Prescrizioni e disposizioni

- 1.** Allo scopo di ottenere il pieno rispetto dei limiti di immissione (assoluto e differenziale) in periodo notturno presso il recettore R2, a 2 m di distanza dal confine di proprietà dello stesso, deve essere realizzata con carattere di continuità una barriera acustica alta 5 metri, lunga 45 metri sul lato strada e 30 metri sul lato parcheggio (con angolo di 3 metri).
- 2.** Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Modena, via Caruso n.150, delle sorgenti di rumore, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 3.** In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4.** Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.



+28.65

29.14


26.4

LEGENDA

	autobloccanti
	asfalto
	erba
	più luce (solo predispesione)
	luce esagerata (solo predispesione)
	o



100m



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.